


**mancon.it**

**Commissione trib. reg. Lazio, sez. XXXIX, sentenza 4 marzo 2010, n. 287**

La Soc. [...] Srl, rappresentata e difesa dal Dott. M.T. propone appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, avverso la sentenza n. 118/04/09 del 24 marzo 2009, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sul ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. RC3010200257 relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Cassino.

***La contribuente:***

- ricorda:
  - che con l'accertamento *de quo* tramite gli studi di settore veniva elevato il reddito dichiarato da € 9.739,00 ad €. 54.436,00;
  - che avverso tale accertamento veniva proposto ricorso accolto solo parzialmente dai primi Giudici;
- eccepisce l'illegittimità della sentenza per questioni di fatto e di diritto;
- insiste:
  - nell'evidenziare meticolosamente gli errori commessi nel predisporre gli studi di settore;
  - nell'evidenziare che molti dei beni strumentali, anche se riportati in bilancio nel rispetto della normativa CEE, sono ormai inutilizzabili perchè obsoleti;
- chiede, quindi, in riforma della decisione, di accogliere l'appello;
- chiede, altresì, che la controversia venga discussa in pubblica udienza.



**mancon.it**

***L'ufficio si costituisce in giudizio e deposita controdeduzioni ed appello  
incidentale:***

- ritiene parzialmente illegittima la sentenza nella parte in cui riduce il reddito d'impresa;
- insiste sulla bontà dell'accertamento operato con gli studi di settore, in quanto al contribuente in sede di contraddittorio è sempre possibile fornire la prova contraria e superare la presunzione operata nei suoi confronti;
- conclude chiedendo la conferma della piena legittimità dell'avviso di accertamento; con vittoria di spese.

In data 03 dicembre 2009 il Sig. F.R., legale rappresentante della Soc. [...]Srl, deposita memoria:

- con cui comunica la revoca del mandato al Dott. M.T. e la nomina del nuovo difensore nella persona del Dott. B.F.;
- con cui insiste sulla illegittimità dell'accertamento basato esclusivamente sugli studi


di settore, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali della Comm. Tribut. Regionale del Lazio e legislativi della stessa Amministrazione finanziaria.

In data 21.12.09 la Soc. [...]deposita istanza di fissazione di udienza.

***Motivi della decisione***

Il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene condivisibili le motivazioni addotte a sostegno dell'atto di appello.

In primo luogo va rilevato che l'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 dice a chiare lettere "La stima effettuata mediante gli indicatori di normalità




**mancon.it**

economica in parola non legittima, pertanto l'emissione di atti di accertamento «automatici» esclusivamente basati sulla stima medesima...».

Va rilevato altresì che la legge n. 146/98 all'art. 10 ha stabilito le modalità in sede di accertamento degli studi di settore; ma che, comunque, l'art. 62 *sexies*, 3° comma, del D.L. n. 331/93, convertito dopo modificazioni dalla legge n.427/93 ha previsto che gli accertamenti di cui agli artt. 39, 1° comma, lett. D) del DPR n. 600/73 e 54 del DPR n. 633/72 debbono e possono prendere le mosse dalle gravi incongruenze, che verrebbero a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, che venissero registrate tra i ricavi e i corrispettivi dichiarati a loro volta confrontati con gli studi di settore.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18983, giugno-settembre 2007, ha sancito ancora una volta, anche se non ve ne sarebbe stato bisogno, che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura di determinazione induttiva dell'ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base dei coefficienti presuntivi, ..., consente all'ufficio, ove occorra, di integrare o addirittura sostituire i detti coefficienti con elementi particolari, propri del contribuente sottoposto a verifica, con esclusione, quindi, di ogni automatismo dei coefficienti; ciò in quanto il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica...”.

Nel caso specifico si osserva che mentre i primi Giudici prima criticano il *modus operandi* dell'ufficio e quindi lo bocciano, poi *sic et simpliciter* asseriscono che non è ammissibile che una azienda dichiari un reddito inferiore di un proprio lavoratore dipendente. I Giudici di prime cure con questa affermazione dimenticano che esiste una differenza sostanziale tra la posizione di un lavoratore dipendente (fattore a remunerazione contrattuale) ed una società imprenditore (fattore a remunerazione residuale): infatti il compenso di un



<sup>®</sup> **mancon.it**

lavoratore dipendente rientra tra i costi di gestione ed è prioritario rispetto alla remunerazione residuale, lo stesso sussiste anche se l'azienda chiude in perdita.

Sussistono giusti motivi, anche alla luce della materia del contendere, per la compensazione integrale delle spese fra le parti.

***P.Q.M.***

La Commissione accoglie l'appello.

Spese compensate.